AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N.71/26/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CANALE ITALIA S.R.L. FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "CANALE ITALIA", PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 44, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208, E AGLI ARTICOLI 3, COMMI 1, 2 E 4, E 5-TER DELL'ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP

(CONTESTAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DEL LAZIO N. 1 ANNO 2026 - PROC. N. 35/26/MRM)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 ottobre 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*";

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP, e, in particolare, l'art. 5-*ter*, introdotto dalla delibera n. 34/05/CSP, dell'8 marzo 2005;

VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001, n. 19, recante "*Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni*", come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 [...] relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative [...] concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi*";

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l'Allegato A, recante "*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023, e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante "*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*";

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante "*Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante "*Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*", come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO l'Accordo Quadro tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato "Accordo Quadro 2023");

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'Accordo Quadro 2023, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Autorità delega al Co.re.com. determinate funzioni di vigilanza;

VISTO il "*Compendio di procedure operative*", approvato dal Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto di contestazione n. 01/2026 (proc. n. 01/26), adottato il 22 maggio 2026 e notificato in pari data a mezzo posta elettronica certificata, il CO.RE.COM. Lazio, acquisite le risultanze dell'attività di monitoraggio fornite dalla società incaricata (prot. n. 0004794/26 del 24 febbraio 2026), ha contestato alla società Canale Italia S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Canale Italia", con sede legale in Rubano (PD), Via Pacinotti n. 18 (C.F. 00607860277), la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e nell'art. 3, commi 1, 2 e 4, della delibera n. 538/01/CSP, per presunte violazioni concernenti "*il posizionamento e il contenuto della pubblicità*", nel corso della settimana monitorata dal 10 al 16 novembre 2025.

Nella parte motiva dell'atto di contestazione, il Comitato ha richiamato l'art. 5-ter, commi da 1 a 5, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni, ritenendo che la Società ne abbia violato le disposizioni nel corso della programmazione televisiva trasmessa nei giorni 11 e 16 novembre 2025. In particolare, secondo quanto riportato nell'atto di contestazione, sul servizio di media audiovisivo in questione sono stati trasmessi contenuti pubblicitari dal titolo "Servizi di cartomanzia" l'11 novembre 2025, dalle ore 19:14:24 alle ore 20:12:12, e il 16 novembre 2025, dalle ore 20:29:45 alle ore 21:28:45. La criticità rilevata riguarda la trasmissione di tali contenuti - classificati come "Televendite e servizi di astrologia/cartomanzia/lotto nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 23:00".

2. Deduzioni della società

La Società ha replicato con memoria difensiva datata 19 giugno 2026, trasmessa in pari data a mezzo posta elettronica certificata (prot. n. 0017238 del 22 giugno 2026),

respingendo integralmente gli addebiti, chiedendo l'archiviazione del procedimento, senza formulare richiesta di audizione.

A sostegno della propria posizione, la Società ha evidenziato che "*l'intera contestazione si basa sul presupposto che le trasmissioni oggetto di monitoraggio siano delle televendite*", presupposto che reputa inesatto. Ha osservato, al riguardo, che le prescrizioni dell'art. 5-*ter* poste a fondamento dell'addebito – il divieto di mostrare in sovrimpressione numerazioni per servizi a sovrapprezzo di cui al comma 1, i divieti di cui al comma 2 e il divieto di trasmissione nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00 di cui al comma 3 – "*si riferiscono in maniera inequivoca al concetto di televendita*".

In punto di fatto, la Società ha dedotto che "*da un semplice esame dei filmati appare evidente come non si scorgano numerazioni a sovrapprezzo, non ci siano inviti ad acquistare, né numerazioni a valore aggiunto*", apparendo "*solo un numero telefonico per le richieste in diretta del pubblico, che chiede informazioni in diretta*". Di conseguenza viene meno l'applicabilità dell'art. 5-*ter* ed il relazionato *divieto di trasmettere nelle fasce orarie tra le 07:00 e le 23:00*".

3. Valutazioni dell'Autorità

All'esito dell'istruttoria svolta e della valutazione degli scritti difensivi, il Comitato regionale per le comunicazioni Lazio, con nota prot. n. 301043 del 7 agosto 2026, ha proposto a questa Autorità di irrogare una sanzione nei confronti della società Canale Italia S.r.l. per la violazione delle disposizioni contestate.

Questa Autorità ritiene che la proposta non possa essere accolta per le ragioni di seguito esposte.

Dall'esame della documentazione versata in atti e dalla visione delle registrazioni acquisite non risulta dimostrato che le trasmissioni andate in onda nei giorni 11 e 16 novembre 2025 siano qualificabili come televendite di servizi di cartomanzia. Tale qualificazione costituisce il presupposto per l'applicazione di alcune delle disposizioni contestate dal CO.RE.COM. Lazio e richiede, pertanto, una verifica preliminare rispetto all'esame delle singole violazioni. Le deduzioni della Società risultano fondate nei termini di seguito precisati.

Occorre anzitutto considerare l'ambito di applicazione dell'art. 5-*ter* della delibera n. 538/01/CSP, che distingue le televendite dalle altre forme di comunicazione commerciale relative ai medesimi beni e servizi. In particolare, i commi 1, 2 e 3

riguardano le "*trasmissioni di televendita*" relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia e assimilabili. Nel corso di tali trasmissioni è vietato mostrare le numerazioni telefoniche indicate al comma 1; alle "*trasmissioni di cui al comma 1*" si riferiscono, inoltre, sia i divieti previsti dal comma 2 sia il divieto di messa in onda nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 23:00, stabilito dal comma 3. Il comma 4 disciplina, invece, "*la pubblicità e le telepromozioni*" relative ai medesimi beni e servizi, assoggettandole ai soli "*divieti di cui al comma 2*". Per queste ultime forme di comunicazione commerciale, il comma 5 prevede altresì un obbligo informativo qualora "*si faccia uso di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo*".

Dalla lettura coordinata delle disposizioni emerge, dunque, che il Regolamento riserva alle televendite sia il divieto previsto dal comma 1 sia quello di trasmissione nella fascia oraria 7:00–23:00 previsto dal comma 3, senza estenderli alla pubblicità e alle telepromozioni. Una diversa interpretazione priverebbe di significato il rinvio operato dal comma 4 ai soli divieti del comma 2. Inoltre, trattandosi di precetti presidiati da sanzione amministrativa, la loro applicazione non può essere estesa oltre i casi espressamente considerati, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ne consegue che, qualora una trasmissione non sia qualificabile come televendita, le prescrizioni dei commi 1 e 3 dell'art. 5-*ter* non trovano applicazione, mentre resta da verificare l'eventuale violazione delle disposizioni riferibili anche alla pubblicità e alle telepromozioni.

Ciò posto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *tt*), del d.lgs. n. 208/2021, la qualificazione di una comunicazione commerciale come televendita presuppone un'offerta diretta trasmessa al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi. L'elemento qualificante consiste, pertanto, nella presenza di un'offerta diretta di un bene o di un servizio a pagamento, che deve emergere dal contenuto della trasmissione e non può essere desunta dalla sola finalità promozionale della stessa.

Nel caso di specie, tale elemento non risulta dagli atti. La visione delle registrazioni conferma, infatti, che nel corso delle trasmissioni non compaiono numerazioni per servizi a sovrapprezzo o a valore aggiunto, non sono formulati inviti all'acquisto e non sono indicati prezzi o modalità di pagamento. In sovrimpressione è presente unicamente un numero telefonico destinato agli interventi in diretta del pubblico.

In assenza di un'offerta di fornitura del servizio dietro pagamento, la sola presenza di un recapito telefonico rivolto ai telespettatori non è sufficiente a qualificare la trasmissione come televendita, la quale richiede un'offerta commerciale direttamente indirizzata al pubblico. Né la natura dei servizi oggetto della comunicazione può supplire alla prova degli elementi costitutivi dell'illecito, che incombe sull'amministrazione procedente: la promozione di tali servizi mediante pubblicità o telepromozioni non è,

infatti, di per sé preclusa dal Regolamento, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni applicabili a queste forme di comunicazione commerciale.

Esclusa, dunque, la riconducibilità delle trasmissioni alla nozione di televendita, non sussiste la violazione dell'art. 5-*ter*, comma 3, poiché il divieto di messa in onda nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 23:00 non trova applicazione. Parimenti, non sussiste la violazione del comma 1, che, oltre a presupporre una trasmissione di televendita, richiede la presenza di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo ovvero di numerazioni idonee a indurre all'utilizzazione di queste ultime, non riscontrata nelle registrazioni. L'assenza di numerazioni per la fornitura di servizi a sovrapprezzo esclude altresì l'applicabilità dell'obbligo informativo previsto dal comma 5, anche ove le trasmissioni siano considerate forme di pubblicità o di telepromozione.

Occorre quindi esaminare i divieti del comma 2, applicabili anche alla pubblicità e alle telepromozioni in forza del rinvio contenuto nel comma 4. Al riguardo, l'atto di contestazione si limita a riprodurre il testo della disposizione, senza individuare passaggi, affermazioni o modalità espositive delle trasmissioni idonei a trarre in inganno il pubblico sul contenuto e sugli effetti dei servizi offerti oppure a sfruttare la superstizione, la credulità o la paura dei telespettatori. In mancanza di una specifica descrizione della condotta asseritamente illecita, l'addebito non risulta sufficientemente circostanziato e non può fondare l'irrogazione di una sanzione.

Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riguardo alle disposizioni richiamate nella parte dispositiva dell'atto di contestazione. Gli artt. 44, comma 1, del d.lgs. n. 208/2021 e 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP presidiano la riconoscibilità della comunicazione commerciale e la sua distinzione dal contenuto editoriale. Sul punto la Società ha dedotto, senza che dagli atti emergano elementi di segno contrario, che entrambe le trasmissioni sono state contrassegnate dalla scritta "*messaggio promozionale*" per tutta la loro durata; l'atto di contestazione, dal canto suo, non descrive alcuna carenza di segnalazione né alcuna commistione con contenuti editoriali, e anzi classifica esso stesso le trasmissioni come programmazione pubblicitaria. Risulta, pertanto, garantita la percezione, da parte del telespettatore, della natura commerciale del contenuto, in linea con quanto già ritenuto da questa Autorità (*cfr*. tra le altre 217/20/CONS e 103/24/CSP) e in presenza della scritta "*messaggio promozionale*" per l'intera durata della trasmissione. Quanto all'art. 3, comma 4, della delibera n. 538/01/CSP, l'atto di contestazione non reca la descrizione di alcun fatto ad esso riconducibile.

CONSIDERATO che l'art. 5-*ter* della delibera n. 538/01/CSP stabilisce, al comma 1, che "*durante le trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il*

gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari è vietato mostrare in sovrimpressione, o comunque indurre ad utilizzare, numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all'utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica"; al comma 3, che "*le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00*"; e, al comma 4, che "*la pubblicità e le telepromozioni relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari sono soggette ai divieti di cui al comma 2*";

CONSIDERATO che l'art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 208 dell'8 novembre 2021 afferma che "*la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici acustici o spaziali*";

CONSIDERATO che l'articolo 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP sancisce che "*la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione […]*", e che "*le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta pubblicità o televendita, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*";

RITENUTO, pertanto, che le trasmissioni oggetto di contestazione non siano qualificabili come televendite ai sensi dell'art. 5-*ter*, commi 1 e 3, dell'Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP, che non risultino circostanziate violazioni dei commi 2, 4 e 5 del medesimo articolo e che la segnalazione della natura promozionale delle trasmissioni per tutta la loro durata escluda la sussistenza della violazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e dell'articolo 3, commi 1, 2 e 4, del medesimo Allegato A, con conseguente insussistenza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento sanzionatorio;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio nei confronti della società Canale Italia S.r.l., fornitore

del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Canale Italia", per la presunta violazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e agli articoli 3, commi 1, 2 e 4, e 5-*ter* dell'allegato "A" alla delibera n. 538/01/CSP.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella